

INTESE E ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE

A480 - INCREMENTO PREZZO FARMACI ASPEN

Provvedimento n. 25866

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 9 febbraio 2016;

SENTITO il Relatore Dottoressa Gabriella Muscolo;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO l'articolo 102 del Trattato del Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE);

VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;

VISTA la propria delibera del 19 novembre 2014, n. 25106 con la quale è stata avviata l'istruttoria A480 ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 287/90, nei confronti delle società Aspen Pharma Trading Ltd. e Aspen Italia S.r.l., per accertare l'esistenza di una possibile violazione dell'articolo 102 del TFUE relativa alla negoziazione con AIFA dei prezzi di alcuni farmaci, volta ad ottenere *“un incremento molto rilevante del prezzo di vendita dei farmaci in questione”*;

VISTE le proprie delibere dell'11 febbraio 2015 e del 13 maggio 2015, con le quali è stato rispettivamente esteso il procedimento nei confronti delle società Aspen Pharma Ireland Ltd. e Aspen Pharmacare Holdings Ltd.;

VISTA la Comunicazione delle Risultanze Istruttorie (in seguito CRI) inviata alle parti in data 30 ottobre 2015 ai sensi dell'articolo 14 del D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;

VISTA la propria delibera dell'11 novembre 2015, con la quale il termine di conclusione del procedimento è stato prorogato al 30 marzo 2016;

VISTI gli atti del procedimento;

VISTA la memoria difensiva delle società Aspen Pharma Trading Ltd., Aspen Italia S.r.l. Aspen Pharma Ireland Ltd. e Aspen Pharmacare Holdings Ltd., pervenuta in data 2 febbraio 2016, nella quale si lamenta che la CRI è formulata in modo impreciso nella misura in cui ipotizza l'esistenza di un abuso del diritto da parte delle società del gruppo Aspen sopra indicate per contestare una fattispecie di abuso di sfruttamento della posizione dominante da parte delle predette società in violazione dell'art. 102, lettera a), del TFUE;

CONSIDERATO che, alla luce della contestazione sollevata dalle società parti del procedimento, l'audizione finale è stata sospesa dal Collegio, che ha ritenuto di doversi pronunciare in via preliminare su tale questione in una riunione straordinaria dell'Autorità;

RITENUTO che, tenuto conto delle obiezioni sollevate dalle parti nelle proprie memorie e in sede di audizione finale, la Direzione Agroalimentare e trasporti – Concorrenza debba provvedere a precisare le contestazioni mosse nella Comunicazione delle Risultanze Istruttorie in merito alla possibile commissione di un abuso di posizione dominante in violazione dell'art. 102, lettera a),

del TFUE, trasmettendo nuovamente alle parti la Comunicazione delle Risultanze Istruttorie al fine di consentire alle stesse il pieno esercizio del diritto di difesa;

RITENUTO pertanto necessario prorogare il termine di conclusione del procedimento;

DELIBERA

a) che la Direzione Agroalimentare e Trasporti – Concorrenza proceda alla precisazione delle contestazioni mosse nella Comunicazione delle Risultanze Istruttorie nei termini sopra indicati, provvedendo a trasmettere nuovamente alle parti la Comunicazione delle Risultanze Istruttorie;

b) che il termine di chiusura del procedimento è prorogato al 30 giugno 2016.

Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE

Roberto Chieppa

IL PRESIDENTE

Giovanni Pitruzzella
